

Allegato A alla delibera di C.C.
n. 7 del 23/04/1991

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA'
DA TENERSI NELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E LA ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI.



CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2

Tipologie di intervento - Ambito oggettivo

Il Comune di Masi, al fine di perseguire i propri fini istituzionali, suddivide le proprie contribuzioni secondo le sottoelencate tipologie:

- a) Contributi per attività o manifestazioni sportive;
- b) Contributi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio;
- c) Contributi per attività e/o manifestazioni culturali;
- d) Contributi che, con qualsiasi denominazione, il Comune ritenga di assegnare ad iniziative o a gruppi, sodalizi e associazioni che presentano caratteri di particolare valenza sociale, culturale, artistica, ecc.
Rilevano a tal fine lo statuto o l'atto costitutivo o qualsiasi altro idoneo documento dal quale si evincano gli scopi del sodalizio;
- e) Contributi a singoli per fronteggiare bisogni di natura assistenziale.

Art. 3

AMBITO SOGGETTIVO

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

CAPO II: INTERVENTI CULTURALI, SPORTIVI, SCOLASTICI

Art. 4

Documentazione

Ai fini di quanto previsto dalle lettere a) b) c) d), del precedente articolo, per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 3, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 3, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.

Art. 5

TEMPI DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI. IMPEGNO DI SPESA
ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'impegno di spesa dei contributi di cui sopra sarà effettuato sulla base del bilancio preventivo presentato dal sodalizio ai sensi del comma 1 dell'art. 4' o sulla base del preventivo di spesa per l'iniziativa singola di cui al comma n. 2 dell'art. 4 .

Il contributo verrà erogato:

- 1) a manifestazione terminata;
- 2) per i contributi annuali, o di carattere periodico o ricorrente: nell'ultimo trimestre dell'anno solare;
- 3) all'inizio dell'anno scolastico, per i contributi volti a garantire il diritto allo studio.

Art. 6

CRITERI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Nella valutazione dei bilanci e programmi di cui allo articolo 4 e nella conseguente ripartizione dei contributi, dovranno essere osservati criteri di imparzialità e di proporzionalità.

La concessione dei contributi viene affettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia della attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura, dello sport, ecc.

In modo particolare, dovranno essere presi in considerazione i seguenti parametri di carattere generale:

- a) rilevanza collettiva dell'intervento ammesso a contributo;
- b) numero dei soci/tesserati o degli aderenti all'ente, associazione, gruppo;
- c) continuità nel tempo delle iniziative finanziate;
- d) numero degli utenti o beneficiari che usufruiranno delle attività ammesse a contributo.

Art. 7

ISTRUTTORIA

L'istruttoria relativa alla ripartizione dei contributi, nonché, in particolare, all'acquisizione e al controllo della documentazione richiesta al precedente articolo , sarà effettuata dall'Ufficio proponente la delibera di contributo e sarà attestata con le forme e le modalità previste dall'art. 53 L. 142/1990.

Art. 8

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI

Ai fini della ripartizione dei contributi alle scuole materne, il Consiglio Comunale provvede in sede di approvazione di bilancio di previsione, nell'ambito del perseguimento dei propri obiettivi, a determinare la dotazione finanziaria del capitolo di bilancio al quale saranno successivamente riportati i contributi previsti dal presente articolo.

I predetti contributi sono ripartiti, nell'ambito del fondo di cui al 1° comma, commisurandone una quota parte in proporzione al numero dei bambini iscritti, in ossequio al criterio perequativo, e un'altra parte relativa alle spese di gestione in proporzione uguale fissa per ciascuna scuola, tenuto conto delle particolari caratteristiche e previa presentazione del bilancio dell'anno precedente, allegando altresì una relazione sugli obiettivi raggiunti e le modalità di erogazione del servizio a firma del Presidente del Comitato di Gestione.

CAPO III: INTERVENTI DI NATURA ASSISTENZIALE

Art. 9

DISIINZIONI

Ai fini del presente articolo, gli interventi assistenziali si distinguono in:

- a) Contributi Assitenziali Continuativi a favore di persone il cui reddito sia inferiore al "minimo vitale";
- b) Contributi Assistentziali Straordinari;
- c) Interventi a sostegno della famiglia (prevenzione e trattamento di situazioni a rischio).

Art. 10

DEFINIZIONE_MINIMO_VITALE_E_STATO_DI_BISOGNO.
CALCOLO

Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari (Circolare Regionale n. 11/83). Lo stato di bisogno si definisce, pertanto, come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale; esso si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le entrate del nucleo (vedi tabella allegata).

Di conseguenza l'erogazione viene fatta sulla base della tabella minimo vitale dove è calcolata la copertura sia delle spese personali sia quelle del nucleo.

Art. 11

COMPOSIZIONE_MINIMO_VITALE

Ai fini del calcolo del "minimo vitale" si considerano le seguenti voci:

- minimo alimentare: fabbisogno medio di alimentazione (circa 2800 calorie al giorno) calcolato sulla base anche delle abitudini alimentari della zona;
- abbigliamento: capi di vestiario indispensabili;
- igiene e sanità;
- governo della casa;
- vita di relazione: con riferimento alle esigenze di tipo sociale che si ritiene necessario includere nella determinazione del minimo vitale.

Sono escluse dal calcolo del minimo vitale:

- le spese di affitto (che dovranno essere aggiunte al minimo vitale in base ai costi effettivamente sostenuti);
- le spese per il riscaldamento invernale.

Art. 12

DEFINIZIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI

I contributi straordinari sono degli interventi finalizzati alla soddisfazione di bisogni atipici che determinano situazioni di disagio o di emergenza non superabili senza l'intervento pubblico totale o parziale. Il minimo vitale del singolo o della famiglia interessata viene tenuto presente soltanto quale dimensione orientativa. La decisione riguardante l'ammontare del contributo avviene, quindi, in un quadro di più ampia discrezionalità ed in relazione al bisogno specifico manifestato.

Art. 13

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA.
INSERIMENTI LAVORATIVI
DEFINIZIONE

Persone o famiglie in situazione di particolare "rischio sociale" (disadattamento, emarginazione, abbandono) o di bisogno sanitario (ad esclusione di quanto di competenza dell'ULSS) possono essere destinatarie di contributi economici, sia di carattere continuativo che straordinario, anche in deroga ai parametri di integrazione del minimo vitale, in relazione ad un progetto di intervento sociale finalizzato.

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle fasce più emarginate senza reddito fisso e disoccupate (ex tossicodipendenti in fase di recupero, nomadi ecc..) la Giunta Municipale può erogare dei contributi per agevolare l'assunzione presso le imprese locali per un importo massimo di lire 500.000.= mensili per un periodo di tre mesi.

Art. 14

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

I cittadini che intendano godere dei benefici economici previsti dal presente Regolamento debbono presentare all'Ufficio domanda su apposito modulo.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- Stato di famiglia;
- busta paga, certificato di pensione, cartellino di disoccupazione dei componenti la famiglia in età lavorativa;
- modello 740, 101 o 201;
- bolletta comprovante l'importo del canone di affitto;
- eventuali altri documenti comprovanti la natura e l'entità del bisogno.

CAPO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dalle norme in vigore.